

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 975-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MESSERI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 febbraio 1960
(V. Stampato n. 1735)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 febbraio 1960*

Comunicata alla Presidenza il 26 gennaio 1963

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni e per regolare alcune questioni in materia di imposte dirette, conclusa a Parigi il 29 ottobre 1958

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sottoposto alla vostra approvazione concerne la ratifica e l'esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni e per regolare alcune questioni in materia di imposte dirette, conclusa a Parigi il 29 ottobre 1958.

La Convenzione stessa rappresenta uno dei documenti più cospicui della limitazione, derivante da accordo internazionale, all'esercizio della potestà tributaria statale, e si inquadra nell'indirizzo, ormai diffuso, e dal Governo italiano largamente seguito, di esaminare il complesso dei rapporti tributari internazionali alla luce delle moderne esigenze, e della tendenza, quasi generalizzata, ad eliminare quello che, con accezione corrente seppure impropria, viene definito il fenomeno della « doppia imposizione ».

Le imposte cui la Convenzione si applica sono:

A) per quanto riguarda la Francia:

1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (tassa proporzionale e soprataxa progressiva);

2) il versamento forfettario applicabile a certi utili delle professioni non commerciali;

3) l'imposta sui prodotti delle Società e delle altre persone giuridiche.

B) Per quanto riguarda l'Italia:

1) l'imposta sul reddito dei terreni;

2) l'imposta sul reddito dei fabbricati;

3) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;

4) l'imposta sui redditi agrari;

5) l'imposta complementare progressiva sul reddito;

6) l'imposta sulle società;

7) l'imposta sulle obbligazioni.

La Convenzione, pur avendo come suo principale obiettivo l'eliminazione della plurimposizione tra l'Italia e la Francia, prevede un rapporto d'assistenza bilaterale, secondo i principi, ormai ammessi nella teo-

ria e nella pratica internazionale, dell'assistenza internazionale tributaria. E le sue clausole risentono dell'*iter* talora confuso delle convenzioni del genere che, partendo dall'assistenza amministrativa — nel duplice aspetto dell'accertamento dell'obbligazione tributaria e della percezione dei tributi — sconfinano nell'assistenza internazionale giudiziaria che, per quanto incidentale e strumentale, può dar luogo a contrasti, sia sulla distinzione tra rapporti attinenti al procedimento formativo dell'obbligazione tributaria e rapporti attinenti al procedimento estintivo dell'obbligazione stessa, sia nei limiti che procedono dalla diversità degli ordinamenti giuridici degli Stati contraenti e dal conflitto eventuale delle norme processuali.

Preoccupata di riaffermare il tradizionale principio che gli organi giudiziari non sono competenti a conoscere dei crediti d'imposta spettanti ad uno Stato estero, e che i crediti d'imposta non possano essere riscossi in territorio estero attraverso l'esecuzione forzata, la Commissione ha osservato che le norme introdotte dall'articolo 27 della Convenzione non sembrano conformi al nostro ordinamento, e che specialmente quelle di cui al paragrafo 4 dell'articolo stesso possono apparire in contrasto con l'articolo 804 del Codice di procedura civile, soprattutto per quanto concerne le contestazioni circa la fondatezza dei reclami che hanno motivato la notificazione, contestazioni che debbono essere portate alla competente giurisdizione dello Stato richiedente. Contrasto che — come ha ammesso, nel parere espressamente richiesto, la Commissione di giustizia — data la diversità delle due legislazioni, darebbe luogo ad evidente pregiudizio degli interessi italiani e ad un esclusivo vantaggio da parte francese.

Risultata fondata la perplessità, manifestata al riguardo dal relatore e dalla Commissione unanimemente ammessa, il rappresentante del Governo chiese se fosse sufficiente a rimuoverla uno Scambio di lettere tra i due Governi, che rendesse ufficiale l'interpretazione, da parte italiana, delle norme contenute nell'articolo 25, nel senso che esso debba intendersi valido solo nei limiti

LEGISLATURA III - 1958-63 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in cui non contrasti con la legislazione italiana. E la Commissione accettò la proposta del rappresentante del Governo, a condizione che dal testo dei documenti proposti emergessero chiare garanzie in proposito.

Essendo intervenuto lo Scambio di Note proposto, ed avendo la Commissione preso atto del contenuto della Nota verbale dell'Ambasciata della Repubblica francese in Roma, n. 540, in data 7 dicembre 1962, che

conferma il rispetto della legislazione italiana, la Commissione, superando le perplessità dianzi descritte, ha dato, all'unanimità, mandato al relatore di procedere alla presentazione della relazione in Aula.

E il relatore vi rivolge la preghiera di volere approvare il disegno di legge che dà ratifica ed esecuzione alla Convenzione in parola.

MESSERI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni e per regolare alcune questioni in materia di imposte dirette, conclusa a Parigi il 29 ottobre 1958.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità al disposto dell'articolo 29 della Convenzione stessa.